

CODICE DELLA STRADA

CHI CAUSA UN SINISTRO HA L'OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA INDIPENDENTEMENTE DAL SOCORSO PRESTATO DA TERZI

Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede, ragione per cui le conclusioni cui è pervenuta in base alla valutazione delle emergenze processuali sono sottratte al sindacato di legittimità. (Sez. Sentenza 6 giugno 2017)

GARE AUTOMOBILISTICHE DI VELOCITA'. ORGANIZZATORI OBBLIGATI A GARANTIRE LA SICUREZZA ONDE EVITARE INCIDENTI

Anche il tema della possibilità o meno di un esito diverso in caso di urto contro il tronco dell'albero ove adeguatamente protetto, già sinteticamente introdotto con l'atto di appello (p. 16), è stato affrontato nella sentenza impugnata che, sviluppando l'osservazione già svolta da parte del Tribunale (pp. 4-5), ha motivatamente fatto propria l'opinione del c.t. della parte civile, ing. P. P., circa la minore lesività di un impatto contro un oggetto protetto, come dimostrato del resto dall'essere

uscito il navigatore S. S. quasi illeso dall'incidente e dalla forza esercitata sullo sportello lato conducente, piegato secondo la sagoma del tronco (pp. 4-5 della sentenza di appello).

(Sez. Sentenza 7 giugno 2017)



URTO CONTRO UNA PERSONA SBALZATA SULLA CARREGGIATA. DISTANZA DI SICUREZZA

Tale doglianza è inammissibile per difetto del requisito della autosufficienza. I ricorrenti, infatti, non allegano le menzionate relazioni della Polizia stradale, né indicano ove le stesse siano reperibili e non ne riferiscono neppure il contenuto, se non in modo del tutto sintetico e non testuale. Conseguentemente questa Corte non è posta nelle condizioni di deliberare la fondatezza della censura. (Sez. Sentenza 8 giugno 2017)

GUIDA SENZA PATENTE. DEPENALIZZAZIONE

Si noti che la condotta in discorso, già punita dall'art. 6 l. n. 575/1965 e ora sanzionata dall'art. 73 d.l.gs. n. 159/2011, pur poggiando su un elemento comune alla violazione del codice della strada, è dotata di autonoma forza incriminatrice tanto che si è affermato che "la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l'art. 116 del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione" (Sez. 1, Sentenza n. 13626 del 18/02/2003, Tilenni Scaglione, Rv. 224019). (Sez. Sentenza 9 giugno 2017)





Sicurezza in moto sempre.

PRECEDENZA NELL'IMPEGNARE UNA CROCEVIA. COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE

Articolando due autonomi motivi, il primo rappresentativo della violazione degli artt. 141, 142 e 143 Cod. str., il secondo denunciante il vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver attribuito l'evento illecito al solo imputato sulla scorta di una incompleta considerazione delle emergenze processuali, avendo la Corte di Appello ritenuto che il limite di velocità valevole per il motociclista fosse di 90 km/h invece che quello di 50 km/h, nonostante la testimonianza del vigile urbano W. W. - che, sostiene l'esponente, non è stata scrutinata - e le caratteristiche della strada, evidenziate dalla traiettoria percorsa dal motociclista all'uscita di una curva sinistrorsa posta a cento metri dall'intersezione.

(Sez. Sentenza 14 giugno 2017)

ORDINE DEL TAR, I VERBALI VANNO NOTIFICATI ENTRO 90 GIORNI DALLA VIOLAZIONE

In linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei suddetti termini non può che essere individuato in

quello della commessa infrazione; con la conseguenza che il verbale della Polizia municipale deve indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall'accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione.

(Sez. Approfond. 15 giugno 20117)

IL MOTOCICLISTA DEVE RISPETTARE LE NORME CDS ANCHE DURANTE LE COMPETIZIONI SPORTIVE

Ciò premesso va ricordato come questa corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, abbia statuito che "Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione.

(Sez. Sentenza 20 giugno 2017)

CUGLIATE FABIASCO 8 SETTEMBRE 2017

Infopol, in collaborazione con
il comando di Polizia Locale e
con il patrocinio del Comune,
organizza a Cugliate Fabiasco
(VA) una conferenza formativa
gratuita su AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE TEORICO -
OPERATIVO

ISCRIVITI ORA!

ASSUMERE FARMACI SENZA ACCERTARSI SULLA LORO IDONEITÀ AD INFLUENZARE L'ESITO DEL TEST ALCOLEMICO È CONSIDERATO UN REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Il legislatore, come si è accen-

nato, ha esplicitato una complessa elaborazione per definire l'ambito dell'istituto.

(Sez. Sentenza 23 giugno 2017)



GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTE. ACCERTAMENTO ALTERAZIONE

La presenza dei metaboliti della cocaina nelle urine dura per diversi giorni e permane anche quando questa sostanza non influenza più, in alcun modo, il comportamento del soggetto. Per questa ragione, il protocollo operativo per gli accertamenti ex art. 187 cod. strada ha previsto che l'esame delle urine debba obbligatoriamente essere accompagnato o dall'esame del sangue o da quello della saliva, allo scopo di stabilire l'attualità dell'assunzione e dunque la potenziale influenza sul comportamento del guidatore.

(Sez. Sentenza 26 giugno 2017)

SORPASSO, ACCERTARSI CHE LA STRADA SIA LIBERA E HA SPAZIO SUFFICIENTE PRIMA DI ESEGUIRE LA MANOVRA

La censura investe l'impugnata sentenza poiché, sostiene il ricorrente, il giudice di appello avrebbe motivato limitandosi al richiamo di quanto affermato dal primo giudice, e nel contestare i rilievi mossi con l'atto d'appello, non avrebbe adeguatamente valutato le argomentazioni espresse, rapportandole ai dati emer-

genti dall'istruttoria; la Corte di appello nel motivare la conferma della sentenza di condanna si fonda sul presupposto che l'imputato abbia effettuato una manovra pericolosa, ossia un sorpasso effettuato in presenza di segnaletica orizzontale di linea continua ed in prossimità di una intersezione visibile.

(Sez. Sentenza 27 giugno 2017)

RISCHIO', SI AL DIVIETO PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA

Tale ordinanza infatti deve ritenersi legittima, pur collocandosi al limite estremo dei requisiti per poter essere considerate tale, tenuto conto della indubbia necessità di provvedere con urgenza alla sicurezza urbana, della situazione di fatto in essere documentata dai numerosi esposti e dei concreti pericoli.

(Sez. Approfond. 28 giugno 2017)

PERSONALE

REVISIONE DELLA PATENTE. REQUISITI PSICOFISICI

Nella materia per cui è questione la giurisprudenza afferma che "se [...] il provvedimento rivolto al riesame dell'idoneità tecnica alla guida ai sensi dell'art. 128 del codice della strade assume funzione preminentemente cautelare e di presidio della sicurezza della circolazione, dette finalità di interesse pubblico di carattere primario non possono essere perseguite con carattere di effettività ove a ciò l'Amministrazione non provveda entro un termine congruo dal momento in cui si sono manifestati i fatti cui è stato ricondotto il dubbio sulla persistenza del requisito prescritto per il rilascio della

patente di guida" (Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225).

(Sez. Sentenza 5 giugno 2017)



DOLO DI RICETTAZIONE. ACQUISTO DI UN VEICOLO DA SOSPETTA PROVENIENZA

Per le considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ne consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.

(Sez. Sentenza 12 giugno 2017)

PATENTI UE / SEE: GUIDA IN ITALIA DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI

Allo scopo di meglio chiarire la portata di queste enunciazioni, vale ribadire che, nella elaborazione della più recente dottrina sul tema del bene giuridico tutelato dalle norme sul falso, è divenuto prevalente il riferimento alla efficacia probatoria del documento, per cui, se il falso lede l'aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti di alcuni tipi di rappresentazione, la innocuità della contraffazione o dell'alterazione di un documento può essere dovuta esclusivamente all'inesistenza dell'oggetto materiale tipico delle falsità in atti, il quale deve essere rappresentato da un documento dotato di efficacia probatoria legale.

(Sez. Sentenza 16 giugno 2017)

VEICOLI CON TARGA FALSA. ESCLUSIONE FALSO GROSSOLANO

Parimenti va esclusa in radice la possibilità di configurare, nel caso in esame, la sussistenza di un falso grossolano, atteso che detto concetto si identifica con la immediata riconoscibilità del falso, da parte di chiunque (Sez. 6, sentenza n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosie, Rv. 263279), laddove, come visto, nel caso in esame, è stato necessario uno specifico accertamento da parte della Polizia Giudiziaria.

(Sez. Sentenza 21 giugno 2017)



SOSPENSIONE DELLA PATENTE, PATTEGGIAMENTO E CRITERI

Il ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza questa Corte, il giudice, nell'applicare la sanzione della sospensione della patente in sede di sentenza di patteggiamento, da un lato, deve fare riferimento ai criteri di cui all'art. 218 comma 2 C.d.S (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato e pericolo potenziale per l'ulteriore circolazione); e, dall'altro, deve indicare le ragioni sulla durata della disposta sanzione amministrativa, ogni qual volta la misura si attesti oltre la media edittale e constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato.

(Sez. Sentenza 30 giugno 2017)

TENTATIVO FURTO DI UN AUTOVETTURA, ATTENUANTI

Afferma ricorrente che la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone non sarebbe applicabile nel caso di specie in quanto in nessun momento della realizzazione dell'illecito vi è stata la contemporanea presenza dei due imputati che, al contrario, hanno mosso minacce telefoniche in momenti diversi.

(Sez. Sentenza 29 giugno 2017)



EDILIZIA

AREA DI RIMESSAGGIO CAMPER, VIETATO ALLOGGIARE NEI MEZZI

E' legittima, in quanto sufficientemente motivata, un'ordinanza con la quale un Comune ha disposto lo sgombero immediato, dalle persone che la occupano permanentemente, di un'area avente destinazione urbanistica a parcheggio di camper e di roulotte; [infatti, la legislazione nazionale considera in modo preciso lo stazionamento dei mezzi che possono consentire la sosta prolungata dei veicoli (art. 3 lett. 3.5 del dpr 6.6.2001, n. 380)

(Sez. Sentenza 1 giugno 2017)

PUBBLICA SICUREZZA

APPARECCHI PER GIOCHI LECITI

E' illegittima l'ordinanza con cui il Sindaco ha disposto la rimodulazione, con sensibile riduzione, degli orari degli esercizi interessati, ove difettino precisi studi scientifici sulla dipendenza patologica dal gioco, relativi all'ambito territoriale di riferimento, necessari per poter procedere all'emanazione alla disciplina restrittiva degli orari degli esercizi di gioco e sia stata omessa la considerazione degli interessi dei gestori delle sale da gioco.

(Sez. Sentenza 15 giugno 2017)



L'EVENTUALE ERRORE DEI SANITARI NELLA PRESTAZIONE DELLE CURE ALLA VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE NON PUÒ RITENERSI CAUSA AUTONOMA E INDIPENDENTE

Sulla scorta di un'ampia istruttoria dibattimentale (e, in particolare, del contributo di numerosi periti e consulenti tecnici), la Corte salentina, dopo avere confermato la ricostruzione della dinamica dell'incidente accolta dal primo giudice, disattendeva le doglianze dell'imputata appellante, ivi comprese quelle riferite all'interruzione del nesso causale fra la condotta della Z. Z. e l'evento morte, che nell'atto di appello formava oggetto di contestazione in relazione alla presunta imperizia nelle cure prestate al Y. Y. dai medici dell'ospedale di Brindisi.

(Sez. Sentenza 19 giugno 2017)